



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



Roma, **- 4 LUG. 2008**

Protocollo: 3698

Rif.:

Allegati:

Alle Direzioni Regionali
dell'Agenzia delle Dogane

Agli Uffici delle Dogane

LORO SEDI

e, per conoscenza:

Agli Uffici di diretta collaborazione del Direttore

Alle Aree Centrali

Al SAISA

Agli Uffici dell'Area

SEDE

Al Ministero dei Trasporti
Dipartimento per la navigazione ed il trasporto
marittimo ed aereo
V.le dell'Arte 16
00144 ROMA

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Via Veneto 33
00187 Roma

Al Ministero del Commercio Internazionale
Viale Boston 25
00144 ROMA

Al Dipartimento per le Politiche Fiscali
Via Pastrengo, 22
00187 ROMA

AREA CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI
Ufficio Regimi Doganali e Fiscali

00143 ROMA, Via M. Carucci, 71 – Telefono +39 06 50246045 – Fax +39 06 50245222 - e-mail: dogane.tributi.regimi@agenziadogane.it

All'Agenzia delle Entrate
Via Cristoforo Colombo, 426
00145 ROMA

All'Associazione dei Porti Italiani
Corso Rinascimento, 24
00186 ROMA
Fax 066876550

Alla Confederazione Generale
dell'Industria Italiana
V.le dell'Astronomia, 30
EUR – ROMA
Fax 065903684

Alla Confederazione Generale
dell'Agricoltura Italiana
Via Vittorio Emanuele II, 101
ROMA
Fax 0668801051

Alla Confederazione Generale
Italiana del Commercio e del Turismo
Via G. G. Belli, 2
ROMA
Fax 065809425

All'Unione Italiana delle
Camere di Commercio Industria
Agricoltura e Artigianato
Piazza Sallustio, 21
ROMA Fax 0678052346

Alla Confederazione Generale del Traffico e dei
Trasporti
Via Panama, 62
ROMA
Fax 068415576

Al Consiglio Nazionale
degli Spedizionieri Doganali
Via XX Settembre, 3
ROMA
Fax 0642004628

Alla Federazione Nazionale degli Spedizionieri
Doganali
ROMA
Fax 0642004628

Alla Società Italiana Cauzioni
Via Crescenzo, 12
ROMA
Fax 066892044

All'Unione Petrolifera
Via del Giorgione, 129
ROMA
Fax 0659602925

Alla Confederazione Italiana Armatori
Piazza SS. Apostoli, 66
ROMA
Fax 0669783730

All'E.N.I.
Piazza E. Vanoni 1
S. DONATO MILANESE
0252051415

All'Assiterminal
Associazione Italiana Terminalisti Portuali
Via Felice Romani, 8
GENOVA
0108313528

All'Assopetroli
L.go dei Fiorentini, 1
ROMA fax 066861862

All'Assogasliquidi
V.le Pasteur, 10
ROMA
Fax 065919633

Alla Federpetroli
P.zza S. Giovanni, 6
FIRENZE
0552381793

All'Assocostieri
Via Cesare Pavese, 305
ROMA
Fax 065011697

Alla Federchimica/Assospecifici
Via Giovanni da Procida, 11
MILANO
Fax 0234565349

All'Associazione Nazionale
Commercio Estero (A.N.C.E.)
Corso Venezia, 47/49
MILANO
Fax 027750385

Alla Fedespedi
Via E. Cornalia 19
MILANO
0267072285

Alla Camera di Commercio
Internazionale – Sezione Italiana
Via XX Settembre, 5
ROMA
Fax 064882677

All'Anasped
Via Londra 7/9
Segrate – Milano
Fax 0226929189

All'Assocad
Via Traversa, 3
LIVORNO
Fax 0521229575

All'Assologistica
Via Cornalia n. 19
MILANO
Fax 0266714245

OGGETTO: Convenzione TIR. Raccomandazione per l'utilizzo da parte degli operatori del codice delle merci sui carnet TIR.

Facendo seguito ad un analogo accordo raggiunto presso il Comitato Amministrativo per la convenzione TIR a Ginevra, il Comitato del Codice Doganale- Sezione Transito (TIR) ha adottato una Raccomandazione per l'utilizzo del codice delle merci (HS) nei carnet TIR valida dal 1° maggio 2008.

L'introduzione del predetto codice HS mira a facilitare la gestione dei rischi finanziari e di sicurezza per i prodotti trasportati nell'ambito del Regime TIR.

La procedura in questione, avendo, come già accennato, la natura di Raccomandazione, non ha carattere obbligatorio per gli operatori, ma costituisce un vantaggio per questi ultimi, sia perché permette una più esatta ed immediata individuazione della natura delle merci da parte delle Autorità doganali, sia perché faciliterà il previsto utilizzo delle procedure informatizzate a fronte delle operazioni TIR effettuate all'interno del territorio doganale comunitario.

L'inserimento del codice sarebbe, inoltre, di fatto facilitato dalla circostanza che i carnet TIR sono rilasciati con frequenza congiuntamente a dichiarazioni di esportazione, per le quali è obbligatorio il codice delle merci, con la possibilità, quindi, di una trasposizione dei dati.

Tutto ciò premesso, si espongono qui di seguito le modalità di applicazione della procedura in questione.

- 1) Il codice da utilizzare è quello di 6 cifre previsto dalla Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci alla Descrizione Codificazione delle merci, per l'applicazione della quale può essere consultato il sito www.wcomd.org
- 2) Il titolare del carnet, ovvero, ogni altra persona la quale compili il carnet TIR per suo conto inserisce il codice delle merci nella casella 10 del manifesto delle merci sul voucher non destinato all'utilizzo delle Dogane (foglio giallo) del carnet medesimo, unitamente ad una descrizione precisa delle merci.
- 3) E' necessario che l'autorità doganale competente per l'ufficio di partenza controlli, ove possibile, se il codice delle merci indicato nel manifesto delle merci corrisponda a quello riportato nella dichiarazione di esportazione e/o in altri documenti commerciali o di trasporto.
- 4) Qualora il carnet TIR venga accettato dall'ufficio di partenza senza l'indicazione del codice delle merci, quest'ultimo non dovrà essere richiesto dagli uffici in corso di viaggio né da quello di destinazione.
- 5) La mancata indicazione del codice delle merci non dovrà determinare ritardi nel corso di un trasporto effettuato in regime TIR e non dovrà

costituire un ostacolo per l'accettazione del carnet TIR. Tale mancanza non sarà considerata un'infrazione della Convenzione e non dovrà arrecare alcuna responsabilità al titolare del carnet.

- 6) Quanto riportato al precedente paragrafo 5 varrà nei casi in cui le Autorità doganali sospettino che il codice delle merci sia errato ovvero vi siano discrepanze tra la descrizione delle merci ed il relativo codice.
- 7) Senza alcun pregiudizio a quanto previsto dall'art 8 – paragrafo 6 – della Convenzione TIR – la descrizione delle merci dovrà essere corretta nei casi in cui vi sia discrepanza tra la descrizione e quanto indicato dal relativo codice.
- 8) L'applicazione pratica della Convenzione sarà rivista entro un termine di dodici mesi dalla sua entrata in vigore al fine di assicurare che essa raggiunga i suoi fini.

Si coglie l'occasione per fare presente che l'IRU ha elaborato specifiche istruzioni per la compilazione dei carnet TIR in versione inglese e francese, già pubblicate sui siti intranet ed internet dell'Agenzia medesima.

Si invitano le Direzioni Regionali a dare la massima diffusione ai contenuti della presente direttiva, anche presso le associazioni di categoria interessate in ambito locale, vigilando sulla corretta osservanza della stessa.

Le Strutture centrali che leggono per conoscenza ne terranno conto nell'espletamento dei propri compiti d'istituto.

Il Direttore dell'Area Centrale
Ing. Walter De Santis

